



CVT SOLUZIONE CONCESSIONARI

MODELLO 52.1 CVT SOLUZIONE CONCESSIONARI - 2025.001 - EDIZIONE 01.01.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

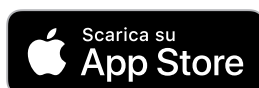
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CVT Soluzione Concessionari

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio, Furto e Rapina, Ricorso terzi da incendio, Eventi naturali, Atti Vandalici**. Il contratto di assicurazione prevede altresì le garanzie **Kasko, Guasti meccanici, Infortunio del conducente e Assistenza al veicolo e alla persona**.



CHE COSA È ASSICURATO?

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

✓ **Garanzia Incendio** (*Garanzia obbligatoria, sempre operante*)

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio (non derivante da fatto doloso di Terzi), fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione.

La liquidazione dei danni totali o parziali a seguito di incendio, avverrà con il 10% di scoperto, e franchigia fissa ed assoluta pari al 5% del valore assicurato in polizza.

Se l'autovettura è dotata di sistema di accumulo (auto elettriche o ibride) la liquidazione dei danni totali o parziali a seguito di incendio, avverrà con il 30% di scoperto, e franchigia fissa ed assoluta pari al 10% del valore assicurato in polizza.

In caso di danno patito dal Veicolo pari o superiore all'80% del valore commerciale al momento del sinistro, l'evento sarà in ogni caso considerato come "danno totale".

✓ **Garanzia Furto e Rapina** (*Garanzia obbligatoria, sempre operante*)

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato o tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione del degrado d'uso e dello scoperto indicato.

La garanzia furto, risultante dalla scheda di Polizza, può essere prestata:

- nella formula solo furto totale: l'Impresa liquiderà all'Assicurato il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro (al netto di franchigia e scoperto), entro il limite della somma assicurata. Quale condizione di miglior favore, nel caso in cui il danno patito dal veicolo superi l'80% del valore commerciale al momento del sinistro, l'Impresa liquiderà all'Assicurato un importo pari al 50% del valore commerciale al momento del sinistro.
- nella formula furto parziale: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o tentativo di furto (al netto del degrado d'uso ed entro il limite della somma assicurata). Tale garanzia è esclusa se in polizza fosse presente la sola garanzia Furto Totale.

La garanzia opera per gli accessori, l'impianto di alimentazione a gas metano o GPL, il gancio di traino, apparecchi-fono-audio-visivi e il sistema di antifurto, purché stabilmente fissati sul veicolo e ne sia comprovata l'esistenza.

✓ **Garanzia rischi speciali** (*Garanzia opzionale, attivabile con il pagamento di premio aggiuntivo e a condizione che siano attivate le garanzie "Incendio" e "Furto e rapina"*)

• **Ricorso terzi da incendio**

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo, indennizzabili ai sensi della Garanzia Incendio.

La garanzia è operante: a) in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non siano coperti dall'assicurazione obbligatoria; b) nei confronti dei terzi che non siano compresi nell'art. 129 del Codice delle assicurazioni; c) entro il limite di euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

• **Eventi Naturali**

L'Impresa risarcisce i danni dovuti a uno degli eventi di seguito elencati: bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento del terreno, frane, pressione della neve, trombe d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione ed eruzione vulcanica. Per tali eventi è applicato sull'ammontare del

danno effettivamente riscontrato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00, fermo il limite del valore assicurato.

La presente garanzia opererà anche in relazione ai danni cagionati dalla tempesta e dalla grandine entro il limite del 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con lo scoperto del 10% e con il minimo di euro 750,00.

Nel caso in cui la riparazione per gli eventi tempesta e grandine avvenga presso i centri convenzionati con la Compagnia, fermo restando il limite del 50% del valore commerciale, è applicato lo scoperto del 5% con il minimo di € 250,00.

• **Atti vandalici**

L'Impresa indennizza i danni al veicolo causati da uno dei seguenti eventi elencati: scioperi, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. Tale garanzia opererà entro il limite del 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 750,00.

• **Furto o incendio in occasioni di manifestazioni di piazza (tumulti popolari e sommosse)**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto, rapina, incendio o scoppio verificatisi in occasione di tumulti popolari o sommosse, fermo restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti nelle garanzie Incendio o Furto e Rapina delle presenti Condizioni di Assicurazione.

• **Rimborso spese di rimozione/parcheggio e documenti risarcimento furto**

In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, l'Impresa rimborsa, fino a concorrenza di euro 1.000,00 per evento e per anno, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato.

Inoltre, in caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, l'Impresa rimborserà fino ad un massimo di euro 200,00, per evento e per anno assicurativo, per le spese sostenute e documentate per l'ottenimento da parte dell'Assicurato dei documenti necessari al risarcimento.

• **Danni al box di proprietà**

L'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino del locale adibito a rimessa del Veicolo qualora tale immobile abbia patito dei danni in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio scaturito esclusivamente dell'impianto di alimentazione del veicolo. Detta garanzia opera fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che il box danneggiato risulti di proprietà dell'Assicurato. Nessuna prestazione potrà essere richiesta all'Impresa qualora il box risulti detenuto dall'Assicurato in forza di un titolo diverso rispetto alla proprietà.

• **Cristalli**

In caso di rottura accidentale dei cristalli installati sul veicolo – esclusi i gruppi ottici e gli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore, fino ad un massimo di euro 850,00 per ogni sinistro e con una franchigia di euro 100,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di urto, collisione tra i veicoli, ribaltamento del veicolo e danni da segnature.

✓ **Garanzia Kasko** (*Garanzia opzionale, attivabile con il pagamento di premio aggiuntivo e a condizione che siano attivate le garanzie "Incendio", "Furto e rapina" e "Rischi speciali"*)

La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo, inclusi gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di: urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada.

La garanzia è prestata con un'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari al 5% del Valore Assicurato con il minimo di € 750,00 e con il massimo risarcimento pari al 50% del Valore Commerciale al momento dell'evento/sinistro con il limite di euro 15.000,00.

- ✓ **Garanzia Guasti meccanici** (Garanzia opzionale, attivabile con il pagamento di premio aggiuntivo e a condizione che siano attivate le garanzie "Incendio", "Furto e rapina" e "Rischi speciali")

La garanzia è operante per i danni meccanici ed elettrici subiti dal veicolo (guasto o rottura accidentale) non coperti dalla garanzia base del Costruttore.

Per la garanzia guasto al motore il veicolo deve essere nuovo o km 0 e deve avere una vetustà massima di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

La garanzia opererà a partire dalla data di scadenza garantita dalla Casa Costruttrice e fino alla scadenza di polizza. Le parti del veicolo e/o le relative funzionalità in ordine alle quali opera la presente garanzia sono dettagliatamente elencate all'interno delle Condizioni di assicurazione.

Manodopera per le prestazioni di "Guasti meccanici":

L'Impresa indennizzerà l'Assicurato dei costi sostenuti per la manodopera nei termini indicati nella documentazione prodotta dal Costruttore. Resta inteso che il costo orario della manodopera sarà liquidato entro il limite massimo delle tariffe della Rete Convenzionata dell'Impresa per un massimo di euro 35,00 (trentacinque/00)+IVA all'ora

Massimali per le prestazioni "Guasti meccanici"

Se la riparazione viene effettuata presso il Concessionario dove è stato acquistato il veicolo è previsto un risarcimento massimo per sinistro di euro 3.000,00 con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00. Sono previsti massimo 2 sinistri nel periodo di durata della polizza.

Se invece la riparazione avviene presso altri riparatori il risarcimento massimo previsto è pari a euro 2.000,00 con franchigia fissa di euro 300,00. Sono previsti massimo 2 sinistri nel periodo di durata della polizza.

CAPITOLO 2 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

- ✓ **Garanzia Infortuni del conducente** (Garanzia opzionale, attivabile con il pagamento di premio aggiuntivo e a condizione che siano attivate le garanzie "Incendio" e "Furto e rapina")

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato ed indicato in polizza, purché munito di regolare e valida patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura, durante la circolazione del mezzo. La garanzia comprende gli infortuni subiti: a) in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato; b) in occasione di tumulti popolari e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; c) in stato di maleore o incoscienza. La garanzia opera attraverso le seguenti prestazioni:

- **Morte:** l'indennizzo per caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo – entro due anni dal giorno dell'infortunio;
- **Invalidità permanente:** se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità e questa si verifica - anche successivamente la

cessazione del contratto - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo la tabella INAIL. Non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5%, da intendersi quale franchigia assoluta;

- **Diaria da ricovero in Istituto di cura:** l'Impresa, in caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio indennizzabile, corrisponde all'Assicurato a partire dal 5° giorno di ricovero, l'indennità giornaliera stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni.

CAPITOLO 3 – ASSISTENZA AL VEICOLO E ALLA PERSONA (Garanzia opzionale, attivabile con il pagamento di premio aggiuntivo e a condizione che siano attivate le garanzie Incendio e Furto e rapina)

- ✓ **Garanzia Assistenza** (Garanzia opzionale, attivabile con il pagamento di premio aggiuntivo e a condizione che siano attivate le garanzie Incendio e Furto e rapina)

L'Impresa fornisce all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile e fortuito.

La prestazione di Assistenza opera in base alla scelta del Pacchetto (**FORMA SILVER o FORMA GOLD**) selezionato dall'Assicurato, i quali sono alternativi tra di loro.

FORMA SILVER – PRESTAZIONI AL VEICOLO

La presente garanzia opera nel territorio italiano e fornisce le seguenti prestazioni:

- Traino in Italia; Officina mobile in Italia; Recupero in Italia del veicolo fuori strada.

FORMA GOLD – PRESTAZIONI AL VEICOLO E ALLA PERSONA

La presente garanzia opera nel territorio dei Paesi aderenti alla Carta Verde (salvo limitazioni specifiche) e fornisce le seguenti prestazioni:

- Traino; Officina mobile in Italia; Recupero del veicolo fuori strada; Demolizione del veicolo in Italia; Veicolo in sostituzione in Italia; Viaggio per il recupero del veicolo; Consulenza medica; Trasporto in autoambulanza in Italia.

Le seguenti prestazioni sono operanti qualora il sinistro si verifichi all'estero:

- Spese di rimessaggio; Invio pezzi di ricambio; Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale; Anticipo spese di prima necessità; Anticipo della cauzione penale e civile; Anticipo spese legali; Interprete a disposizione.

Le seguenti prestazioni sono operanti qualora il sinistro si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato:

- Spese d'albergo; Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio; Autista a disposizione; Viaggio di un familiare; Rientro sanitario; Rientro con un familiare; Rientro salma.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
- ✗ Il veicolo non deve avere un valore commerciale pari o superiore a €50.000 (con possibilità di deroga).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER LE GARANZIE RIENTRANTI NEL CAPITOLO 1 "CORPI VEICOLI TERRESTRI"

! L'assicurazione non comprende:

- i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente/Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico, salvo specifica pattuizione in deroga;
- i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente;
- i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali.

Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra,

insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER IL CAPITOLO 2 "INFORTUNI DEL CONDUCENTE"

! L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se l'utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- c) per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcolismo, tossicomania o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- d) per gli infortuni subiti dal conducente a causa in stato di ubriachezza;
- e) per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- f) per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- g) per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- h) per gli infortuni che derivino in nesso causale diretto ed esclusivo da operazioni chirurgiche e/o accertamenti medici e/o cure mediche non rese necessarie da condizione patologica o infortunio pregresso;

- i) per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- j) per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotipi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.).

ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER IL CAPITOLO 3 "ASSISTENZA"

! Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - o guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo

dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- o scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo;
- o dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- o carico e/o scarico e/o trasporto di sostanze infiammabili e/o tossiche;
- o utilizzo di esplosivi e armi, anche bianche;
- o infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
- o infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- o Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarato o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ Il contratto di assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio.

Fermo restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o l'Assicurato relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario l'Impresa o l'agente in qualità di agente dell'Impresa;
3. contante, con il limite di importo massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

Il contratto di assicurazione potrà essere sottoscritto con una durata annuale o poliennale (entro il limite massimo di sette anni).

Il contratto di assicurazione è sempre stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata nella Scheda di polizza.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Resta inteso che, in caso di durata poliennale superiore a cinque anni, l'Assicurato potrà comunque recedere allo scadere del quinto anno, mediante comunicazione a mezzo p.e.c. o raccomandata AR indirizzata all'Intermediario o all'Impresa entro i 60 giorni che precedono detta scadenza. In ottemperanza alla normativa vigente si specifica come, in caso di durata poliennale del contratto, il premio beneficerà di una agevolazione pari ad almeno il 10% rispetto alla tariffa annuale. Resta espressamente confermata la piena vigenza dell'intero disposto normativo di cui all'art. 1899 c.c..

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: CVT Soluzione Concessionari
Versione n. 1 di Gennaio 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al Viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, **sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Nobis Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritta al n. 075 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2023

Bilancio approvato il 22/04/2024

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 141.313.131 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 102.278.360.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 193,25% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 429,46% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Si richiama quanto indicato nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito istituzionale attraverso il seguente collegamento <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle garanzie **"Incendio", "Furto e Rapina", "Rischi speciali", "Kasko", "Guasti meccanici", "Infortunio del conducente"** e **"Assistenza"** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

-

Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto CVT Soluzione Concessionari.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

-

Le garanzie **"Rischi speciali", "Kasko", "Infortunio del Conducente"** e **"Assistenza"** sono vendibili solo in abbinamento alle garanzie **"Incendio"** e **"Furto e Rapina"**, corrispondendo all'Impresa il relativo premio aggiuntivo.

La garanzia **"Guasti meccanici"** è vendibile solo in abbinamento alle garanzie **"Incendio", "Furto e Rapina"** e **"Rischi speciali"**, corrispondendo all'Impresa il relativo premio aggiuntivo.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Base Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Ad integrazione di quanto specificato all'interno del Dip Base, si riportano di seguito le ulteriori esclusioni specifiche per le singole garanzie.

Garanzia Incendio	Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni: • avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; • alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; • da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo; • indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili; • conseguenti a eventi naturali così come definiti all'Art. 13 lett B), atti vandalici così come definiti all'Art. 13 lett C), furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all'Art. 13 lett D), a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la "Garanzia rischi speciali". L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri: • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; • verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato; • causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo protetto da garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano); • nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo.
Garanzia Furto e Rapina	Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni: • avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; • alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; • da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo; • indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili; • conseguenti a eventi naturali così come definiti all'Art. 13 lett B), atti vandalici così come definiti all'Art. 13 lett C), furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all'Art. 13 lett D), a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la "Garanzia Rischi Speciali". L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri: • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; • verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato; • causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo protetto da garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano); • nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo; • Nel caso il veicolo circoli con targa prova e non sia coperto da polizza obbligatoria per la circolazione stradale (RCAuto); • Veicolo incustodito. Per Veicolo incustodito s'intende la circostanza secondo la quale il veicolo assicurato è lasciato in area pubblica non destinata a Garage e/o Rimessa per oltre 60 ore consecutive. In tal caso, la liquidazione del danno, a condizione che il sinistro comporti la perdita totale del veicolo, avverrà con l'applicazione di uno scoperto del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. Qualora il sinistro accaduto sul Veicolo incustodito generi un danno parziale, lo scoperto applicato sarà il doppio di quella prevista nella Scheda di polizza e relativi allegati.
Garanzia Rischi speciali	Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni: • avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; • alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; • da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo; • indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili; • conseguenti a eventi naturali o atti vandalici o manifestazioni di piazza diversi rispetto a quelli espressamente elencati. L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri: • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; • verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato; • causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'auto combustione del veicolo protetto da garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano); • nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo; • che coinvolgono il danneggiamento degli pneumatici o dei cerchi.

Garanzia Kasko	La garanzia non opera per i danni: • atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente; • avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; • alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; • da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo; • indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili; • conseguenti a eventi naturali così come definiti all'Art. 13 lett B), atti vandalici così come definiti all'Art. 13 lett C), furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all'Art. 13 lett D), a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la "Garanzia Rischi Speciali"; • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; • verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato; • nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo; • in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce; • derivanti da traino conseguente a soccorso attivo o passivo; • agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo; • agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo per l'asportazione degli stessi; • subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza e sotto influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento; • avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite; • subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • causati da e/o a cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; • alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile; • subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora circoli senza aver osservato la custodia stabilita dall'Art. 214 del Codice della Strada; • qualora il veicolo al momento dell'evento/sinistro non risulti coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto); • qualora sul veicolo non siano state effettuate – tempestivamente – tutte le revisioni stabilite per legge; • causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo protetto dalla garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti gas/metano); • qualora per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato venga accertata la totale o parziale responsabilità della controparte, per cui vi è già ristoro totale o parziale dei danni subiti dalla garanzia RC Auto operante a prescindere dall'applicazione o non applicazione della procedura di risarcimento diretto ai sensi degli Art. 149 e 150 della Legge e Relativo Regolamento; • diretti e indiretti causati dall'urto con animali domestici o selvatici.
Garanzia Guasti meccanici	La garanzia non opera per i danni: • atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente; • avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; • alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; • da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo; • indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili; • conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici, furto e incendio; • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; • verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato; • in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce; • derivanti da traino conseguente a soccorso attivo o passivo; • agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo; • subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza e sotto influenza di sostanze stupefacenti; • avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite; • subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • causati da e/o a cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; • causati alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) ed ai fanali non di serie; • causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo); • parti del veicolo che sono state oggetto di riparazione o di smontaggio non prescritti dalla casa costruttrice del veicolo; • i danni o guasti subiti dall'autovettura la cui centralina di controllo elettronica sia stata manomessa a scopi di aumento delle prestazioni del veicolo; • parti del veicolo già guaste al momento della sottoscrizione del contratto di polizza; • la ricerca del guasto attraverso la diagnosi anche se il guasto è coperto dalla garanzia Guasti Meccanici; • le parti in generale della carrozzeria e la relativa verniciatura; • qualsiasi parte e componente dell'autovettura che abbia bisogno di messa a punto, manutenzione ordinaria, bilanciatura e convergenza delle ruote, lubrificazione e sostituzione filtri aria e /o fluidi;

	• qualsiasi parte o componente dell'autovettura che sia soggetta a normale usura (ad esempio: pastiglie dei freni, candele, batteria, marmitta, ammortizzatori, cinghia di distribuzione, collettori e kit frizione e batterie di accumulo per auto elettriche o ibride); • qualsiasi parte del veicolo danneggiata a seguito di incidente stradale; • i danni causati da precedenti errate e/o non tempestive e/o inadeguate riparazioni; • guasti o danni a parti o componenti che, pur rientrando nella presente garanzia, sono causati da eventi diversi rispetto a quelli oggetto della copertura; • le parti o componenti dell'autovettura che sono state danneggiate da cause esterne e quindi non da un guasto o rottura accidentale; • i danni o guasti derivanti dalla mancanza del liquido refrigerante contenuto nel radiatore atto al raffreddamento del motore; • i danni o guasti al veicolo il cui contachilometri sia stato manomesso, tanto da non accertare la sua reale percorrenza; • i Costi sostenuti per il trasporto dell'autovettura presso la Concessionaria/officina convenzionata per far eseguire le eventuali riparazioni, anche se queste sono coperte dalla garanzia Guasti Meccanici; Resta inteso che sono sempre esclusi tutti i materiali di consumo.
Garanzia Assistenza	Limiti specifici e massimali per le prestazioni di Assistenza: • Traino in Italia/Traino: operante entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro e con un massimale pari a euro 150,00 per sinistro; • Officina mobile in Italia: operante con un massimale pari a euro 150,00 (Forma Silver) od a euro 160,00 (Forma Gold) per sinistro; • Recupero in Italia del veicolo fuori strada/Recupero del veicolo fuori strada: operante con un massimale pari a euro 300,00 per sinistro; • Demolizione del veicolo in Italia: gli eventuali costi di recupero e/o di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato; • Veicolo in sostituzione: operante quando il sinistro si verifichi oltre 50 km dal luogo dal comune di residenza dell'Assicurato; • Viaggio per il recupero del veicolo: operante qualora il veicolo sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni; • Spese di rimessaggio: operante fino ad un massimo di euro pari a 200,00 per sinistro; • Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale: operante con un massimale pari ad euro 2.500,00 per sinistro; • Trasporto in autoambulanza: operante con un massimale di importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso (andata/ritorno); • Spese di albergo: operante fino ad un massimo di euro pari a 100,00 per persona e per giorno in conseguenza di spese di pernottamento e prima colazione e con un limite di euro pari a 250,00 per sinistro avvenuto in Italia e di euro pari a 500,00 per sinistro avvenuto all'estero; • Rientro passeggeri e prosecuzione viaggio: operante fino ad un massimale pari a euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e pari a euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero; • Viaggio di un familiare: operante fino a un massimo di euro pari a 500,00 per viaggio in Italia e pari a euro 750,00 per sinistro accaduto all'estero; • Rientro sanitario: operante con un massimale pari a euro 15.000,00 per sinistro; • Rientro di un familiare: operante fino ad un massimo di euro pari a 250,00 per sinistro; • Rientro salma: operante con un massimale pari a euro 3.000,00 per sinistro. Sono escluse le spese di relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma; • Anticipo spese di prima necessità: operante con un massimale pari a euro 500,00 per sinistro; • Anticipo delle cauzioni penali e civili: operante con un massimale pari ad euro 500,00 per sinistro; • Anticipo spese legali: operante con un massimale pari ad euro 1.000,00 per sinistro; • Interprete a disposizione: operante con un massimale pari ad euro 1.000,00 per sinistro.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?	RECAPITI IN CASO DI SINISTRO PER I CAPITOLI "CORPI VEICOLI TERRESTRI" E "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" Per i sinistri afferenti ai Capitoli "CORPI VEICOLI TERRESTRI" e "INFORTUNI DEL CONDUCENTE", il Contraente e/o l'Assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente l'Agenzia di riferimento componendo il numero verde 800.220.504. Assiservice Sas Sede agenziale: Via Nola 11-13-15, 80036 Palma Campania (NA) C.F. e P. IVA 04392631216 - tel. 0818242828 PEC: assiservicesas@arubapec.it Sede Legale: Via Amatore Sciesa n. 2/A, 20135 Milano MODALITÀ D'INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO La richiesta di risarcimento può essere inviata all'Impresa a mezzo raccomandata AR o p.e.c. La richiesta può essere inviata con le medesime modalità anche all'Agenzia Assiservice Sas con sede alla via Nola 11-13-15, 80036 Palma Campania (NA) e posta PEC assiservicesas@arubapec.it. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB) al numero verde: 800 894147 per chiamate dall'estero comporre il seguente numero telefonico: +39 039 9890720
---------------------------------------	--

	In ogni caso dovrà comunicare con precisione: - il tipo di assistenza di cui necessita; - la targa del veicolo; - nome e cognome; - numero di polizza; - indirizzo del luogo in cui si trova; - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Il sinistro potrà essere denunciato anche tramite internet (sul sito www.nobis.it, sezione "Denuncia on-line") seguendo le relative istruzioni. In ogni caso l'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all'Impresa entro tre giorni dalla data dell'evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni – 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
	Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.
	Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Base Danni.
Rimborso	In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicato nelle Condizioni di Assicurazione e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. In caso di furto, rapina o incendio che comporti la perdita totale del veicolo l'assicurazione cessa a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza. In questo caso, essendosi concretizzato il rischio assicurato, il premio pagato resta acquisito dall'Impresa.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Base Danni.
Sospensione	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	Al presente contratto non si applica la fattispecie del diritto di ripensamento. Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Risoluzione	L'Assicurato può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Recesso per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore: Il Contraente/Assicurato, in presenza di vincolo presso Ente finanziatore, ha la facoltà di recedere dal contratto in presenza dell'autorizzazione dell'Ente stesso.

- In caso di sinistro;
- Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato;
- Furto, Incendio o Rapina.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto ai soggetti aventi esigenze di protezione della persona e dei beni.

In particolar modo:

- al proprietario persona fisica di un veicolo ad uso privato immatricolato in Italia, a condizione che sia residente in Italia;
- al proprietario persona giuridica di un veicolo immatricolato in Italia, a condizione che la sede legale sia in Italia;
- al titolare di un contratto di leasing relativo a un veicolo immatricolato in Italia, a condizione che sia residente/abbia la sede legale in Italia.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del rischio assicurato le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 37,40%, per il Ramo 3 (CVT) è pari al 36,93%, per il Ramo 8 (Incendio) è pari al 26,90%, per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 39,40%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it . Risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Determinazione del premio	4
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	4
Art. 3 – Durata del contratto	4
Art. 4 – Validità territoriale	4
Art. 5 – Oneri fiscali	4
Art. 6 – Rinvio alle norme di legge	4
Art. 7 – Rivalsa	4
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro	5
Art. 9 – Trasferimento della proprietà del veicolo, cessazione di rischio per demolizione, distruzione od esportazione definitiva	5
Art. 9 Bis – cessazione di rischio per furto, rapina o incendio	5
Art. 10 – Vincolo <i>(operante esclusivamente nel caso in cui sulla scheda di polizza vengano riportati i dati richiesti)</i>	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	6
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	6
Art. 11 – Garanzia incendio <i>(garanzia obbligatoria, sempre operante)</i>	6
11.1 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia incendio	6
Art. 12 – Garanzia furto e rapina <i>(garanzia obbligatoria, sempre operante)</i>	6
12.1 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia furto e rapina	6
Art. 13 – Garanzia rischi speciali <i>(garanzia opzionale)</i>	7
<i>La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio" e "Furto e rapina".</i>	
<i>La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.</i>	
13.1 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia rischi speciali	8
Art. 14 – Garanzia kasko <i>(garanzia opzionale)</i>	8
<i>La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio", "Furto e rapina" e "Rischi Speciali".</i>	
<i>La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.</i>	
14.1 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia kasko	8
Art. 15 – Garanzia guasti meccanici <i>(garanzia opzionale)</i>	9
<i>La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio", "Furto e rapina" e "Rischi Speciali".</i>	
<i>La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.</i>	
15.1 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia guasti meccanici	10
Norme comuni alle garanzie di cui al capitolo 1	11
Art. 16 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie	11
Art. 17 – Determinazione dell'ammontare del danno e nomina dei periti	11
Art. 18 – Clausola responsabilità civile autoveicoli	11
Art. 19 – Recupero del veicolo	12
CAPITOLO 2 – INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	12
Art. 20 – Garanzia infortunio del conducente <i>(garanzia opzionale)</i>	12
<i>La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio" e "Furto e rapina".</i>	
<i>La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.</i>	
20.1 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia infortunio del conducente	12
CAPITOLO 3 – ASSISTENZA AL VEICOLO E ALLA PERSONA	13
Art. 21 – Garanzia assistenza <i>(garanzia opzionale)</i>	13
<i>La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio" e "Furto e rapina".</i>	
<i>La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.</i>	
21.1 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza	16
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	18
Art. 22 – Recapiti in caso di sinistro per le garanzie corpi veicoli terrestri e infortuni del conducente	18
Art. 23 – Modalità d'invio della richiesta di risarcimento	18
Art. 24 – Documentazioni supplementari	18
Art. 25 – Obblighi in caso di sinistro per i settori incendio, furto e rapina, rischi speciali, kasko e guasti meccanici	18
Art. 26 – In caso di furto/rapina del veicolo o in caso di eventi sociopolitici o atti vandalici	18
Art. 27 – In caso di incendio oppure di eventi naturali o rottura cristalli	19
Art. 28 – In caso di kasko	19
Art. 29 – In caso di infortunio	19
Art. 30 – Criteri di indennizzabilità garanzia infortuni	19
Art. 31 – Diritto all'indennizzo per il settore infortuni del conducente	19
Art. 32 – Pagamento dell'indennizzo	19
Art. 33 – Recupero	19
Art. 34 – Infortuni del conducente	19
Art. 35 – Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni	19
Art. 36 – Istruzioni per la richiesta di assistenza	20
APPENDICE NORMATIVA	22
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	24

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:

Accessori

È possibile assicurare gli accessori del veicolo, intendendosi per tali tutte le dotazioni aggiuntive documentabili del mezzo non comprese nella dotazione di serie, fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso.

Agenzia

Assiservice Sas Sede agenziale:

Via Nola 11-13-15, 80036 Palma Campania (NA) C.F. e P. IVA 04392631216

tel. 0818242828

posta PEC assiservicesas@arubapec.it numero verde 800220504

Sede Legale:

Via Amatore Sciesa n. 2/A, 20135 Milano

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Allagamento

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto non dovuto a fenomeno naturale.

Alluvione

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

Antifurto satellitare o in radio frequenza

L'antifurto satellitare è un'apparecchiatura in grado di dialogare con una centrale operativa. Detto antifurto, ai fini della determinazione degli scoperti, franchigie e premio di polizza, viene così classificato:

- Light, limitato alla localizzazione attraverso GSM (Global System for Mobile) e/o GPS (Global Position System) del veicolo e senza trasmissione automatica del segnale di allarme alla centrale operativa;
- Medium, limitato alla localizzazione attraverso GSM (Global System for Mobile) e/o GPS (Global Position System) attivato con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento) con sensore anti-sollevamento, blocco motore (quando tecnicamente possibile includerlo in fase di installazione) e sistema antintrusione;
- High, localizzazione con connessione dati continua alla centrale operativa mediante GPRS (General Packet Radio Service) attivato con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento), con sensore anti-sollevamento, blocco motore ((quando tecnicamente possibile includerlo in fase di installazione) e sistema antintrusione;
- Radio, localizzazione con trasmissione alla centrale operativa attraverso segnale in radio frequenza, attivato con chiave elettronica e/o trasponder per riconoscimento.

Antifurto meccanico

Dispositivo di sicurezza meccanico che inserito a veicolo fermo ne blocca una o più parti meccaniche.

Antifurto elettronico

Dispositivo di sicurezza che, in caso di mancato riconoscimento a mezzo di strumenti elettronici, agisce sul sistema di alimentazione del veicolo.

Apparecchi Fono – Audio – Visivi

Radio, Radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitari e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso.

Per le prestazioni alla persona s'intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato nel libretto di circolazione del veicolo assicurato.

Per le altre garanzie: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Assicurazione

Il contratto con il quale l'Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art.1882 c.c.).

Beneficiario

Il soggetto, o i soggetti, che risultano essere eredi legittimi o testamentari del conducente del veicolo assicurato a cui l'Impresa liquida l'indennizzo in caso di infortunio mortale. Termine riferito alla garanzia "Infortuni del conducente"

Bufere

Tempeste di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 KH/H.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata

Codice di Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.

Contratto

Il documento in forza del quale l'Impresa assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.

CVT

Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicurato (come, per esempio, incendio e il furto).

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal confronto tra il valore a nuovo ed il valore commerciale al momento del sinistro; tale percentuale si ricava dal seguente rapporto: Valore a Nuovo - Valore Commerciale/Valore Nuovo.

Diaria

Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti all'infortunio.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Frana

Distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Franchigia

Somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Furto

Azione compiuta a terzi, e disciplinata dall'Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.

Garage e/o rimessa

Area circoscritta lungo tutto il perimetro, sia pubblica che privata, il cui accesso sia protetto da adeguate chiusure e/o sorvegliato da personale addetto.

Grandine

Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

Immobilizer

Sistema elettrico di avviamento del veicolo tramite chiave codificata.

Impresa e/o Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)

P.E.C.: nobisassicurazioni@pec.it

Sito: www.nobis.it

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo

Somma che l'Impresa, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.

Inondazione

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.

Invalidità permanente

Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.

Istituto di cura

Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenze e soggiorno.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale di garanzia

Limite di importo fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Proprietario del veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.)

Regolamento

Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Relativamente alla garanzia di Infortuni del conducente, il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione ospedaliera.

Risarcimento

Somma che l'Impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

Rivalsa

Azione esercitata dall'Impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, ferma restando l'indicazione di un minimo eventualmente inserito in polizza.

Sinistro

In tutti i settori, esclusa la garanzia Tutela Giudiziaria: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Tariffa

Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall'Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Valore Commerciale

Il valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali accessori, se assicurati, come risultante dalla media delle valutazioni riportate dalle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera).

Valore a nuovo

Il prezzo (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) da listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.

Veicolo

Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione ad uso privato e con immatricolazione avvenuta in Italia.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazioni Mod. 52.1 CVT SOLUZIONE CONCESSIONARI-2025.001 ed. 2025.01

Ultimo aggiornamento 01/01/2025

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è determinato sulla base delle informazioni rese dal Contraente e/o l'Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione e riportate in polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche relative a tali informazioni intervenute in corso di contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o l'Assicurato relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il premio di polizza viene presa in considerazione la residenza o la sede legale del Proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing, il Proprietario e/o il Contraente sono tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione si applicherà quanto previsto dal comma 2 del presente Articolo. In caso di cointestazione del veicolo assicurato, verrà considerato per il calcolo del premio di polizza, il soggetto che rappresenta il maggior rischio per la l'Impresa.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario l'Impresa o l'agente in qualità di agente dell'Impresa;
3. contante, con il limite di importo massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha la durata risultante dalla Scheda di polizza e potrà essere sottoscritto con durata annuale o poliennale (entro il limite massimo di sette anni).

Resta inteso che, in caso di durata poliennale superiore a cinque anni, l'Assicurato potrà comunque recedere allo scadere del quinto anno, mediante comunicazione a mezzo p.e.c. o raccomandata AR indirizzata all'Intermediario o all'Impresa entro i 60 giorni che precedono detta scadenza. In ottemperanza alla normativa vigente si specifica come, in caso di durata poliennale del contratto, il premio beneficerà di una agevolazione pari ad almeno il 10% rispetto alla tariffa annuale. Resta espressamente confermata la piena vigenza dell'intero disposto normativo di cui all'art. 1899 c.c..

Il contratto di assicurazione è sempre stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata nella Scheda di polizza.

Art. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE

Il contratto di assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 5 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalle norme della legge italiana.

Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 7 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo raccomandata AR, ha effetto:

- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO, CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo o cessazione del rischio seguito da esportazione definitiva del veicolo assicurato.

In questi casi, se il Contraente o un suo familiare convivente intendano assicurare un altro veicolo, purché quest'ultimo rientri tra quelli assicurabili dall'Impresa, si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto ed alla emissione di un nuovo contratto almeno di pari durata rispetto a quello stipulato precedentemente, con pagamento del relativo premio. In tutti gli altri casi non si darà luogo alla restituzione del premio o di parte di esso.

Nel caso in cui il Contraente sia persona Giuridica, si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto ed alla emissione di nuovo contratto almeno di pari durata di quello stipulato precedentemente, con pagamento del relativo premio, solo nel caso in cui il nuovo veicolo sia intestato alla stessa Persona Giuridica oppure alla persona fisica del Legale Rappresentante di quest'ultima, sempre a condizione che il nuovo veicolo rientri tra quelli assicurabili dall'Impresa.

In caso di sinistro avvenuto successivamente al cambio di proprietà non comunicato del mezzo assicurato, non si procederà ad alcun risarcimento.

Art. 9 Bis – CESSAZIONE DI RISCHIO PER FURTO, RAPINA O INCENDIO

In caso di furto, rapina o incendio che comporti la perdita totale del veicolo l'assicurazione cessa a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza. In questo caso, essendosi concretizzato il rischio assicurato, il premio pagato resta acquisito dall'Impresa.

Art. 10 – VINCOLO (operante esclusivamente nel caso in cui sulla scheda di polizza vengano riportati i dati richiesti).

a) per i veicoli locati in leasing

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla scheda di polizza, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nella scheda di polizza, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sulla scheda di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nella scheda di polizza, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

Il Contraente/Assicurato, in presenza di vincolo presso Ente finanziatore, ha la facoltà di recedere dal contratto in presenza dell'autorizzazione dell'Ente stesso.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Infortuni del Conducente – Assistenza al veicolo e alla persona*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 11 – GARANZIA INCENDIO (Garanzia obbligatoria, sempre operante)

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio (purché non derivante da fatto doloso di terzi), fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione.

In caso di sinistro, la liquidazione dei danni totali o parziali a seguito di incendio, avverrà con il 10% di scoperto, e franchigia fissa ed assoluta pari al 5% del valore assicurato in polizza.

Se l'autovettura è dotata di sistema di accumulo (auto elettriche o ibride) la liquidazione dei danni totali o parziali a seguito di incendio, avverrà con il 30% di scoperto, e franchigia fissa ed assoluta pari al 10% del valore assicurato in polizza.

Il valore del veicolo a cui fare riferimento in caso di sinistro con perdita totale dello stesso a seguito di incendio è sempre calcolato in base alla media Eurotax Giallo e Blu del mese ed anno in cui è avvenuto il sinistro.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui il danno patito dal Veicolo sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'evento sarà in ogni caso considerato come "danno totale".

11.1 - Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Incendio

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza- menti e simili;
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all'Art. 13 lett B), atti vandalici così come definiti all'Art. 13 lett C), furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all'Art. 13 lett D), a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la "Garanzia rischi speciali".

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo protetto da garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano);
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo.

Art. 12 – GARANZIA FURTO E RAPINA (Garanzia obbligatoria, sempre operante)

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato o tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione del degrado d'uso (vedi Glossario per la definizione) e dello scoperto indicato in polizza, salvo diverse indicazioni risultanti da appendici contrattuali debitamente sottoscritte e allegate all'originale di polizza. Resta convenuto che lo scoperto e il relativo minimo è a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altre Imprese di assicurazione.

La garanzia furto può essere prestata nella *formula solo furto totale*, che dovrà risultare dalla Scheda di polizza e relativi allegati. Conseguentemente, l'Impresa liquiderà all'Assicurato il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro (al netto di franchigia e scoperto), entro il limite della somma assicurata. Quale condizione di miglior favore, si conviene tra le Parti che nel caso il danno patito dal veicolo superi l'80% del valore commerciale al momento del sinistro, l'Impresa liquiderà all'Assicurato un importo pari al 50% del valore commerciale al momento del sinistro.

La garanzia furto può essere prestata nella *formula furto parziale*, che dovrà risultare dalla Scheda di polizza e relativi allegati. In tal caso, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o tentativo di furto (al netto del degrado d'uso ed entro il limite della somma assicurata). Tale garanzia è esclusa se in polizza fosse presente la sola garanzia Furto Totale.

In caso di sinistro che abbia causato la perdita totale del veicolo a seguito di furto, rapina, furto parziale, incendio e scoppio avvenuto entro i dodici mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo, così come risultante al P.R.A., la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione del degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

Le garanzie sono operanti per gli accessori, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano o GPL, il gancio di traino, apparecchi-fono-audio-visivi e il sistema di antifurto, purché stabilmente fissati sul veicolo e ne sia comprovata l'esistenza.

12.1 - Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Furto e Rapina

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;

- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili;
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all'Art. 13 lett B), atti vandalici così come definiti all'Art. 13 lett C), furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all'Art. 13 lett D), a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la "Garanzia Rischi Speciali".

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo protetto da garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano);
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo;
- Nel caso il veicolo circoli con targa prova e non sia coperto da polizza obbligatoria per la circolazione stradale (RCAuto);
- Veicolo incustodito.

Per Veicolo incustodito s'intende la circostanza secondo la quale il veicolo assicurato è lasciato in area pubblica non destinata a Garage e/o Rimessa (vedi Glossario per la definizione) per oltre 60 ore consecutive. In tal caso, la liquidazione del danno, a condizione che il sinistro comporti la perdita totale del veicolo, avverrà con l'applicazione di uno scoperto del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. Qualora il sinistro accaduto sul Veicolo incustodito generi un danno parziale, lo scoperto applicato sarà il doppio di quella prevista nella Scheda di polizza e relativi allegati.

Art. 13 – GARANZIA RISCHI SPECIALI (Garanzia opzionale)

La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio" e "Furto e rapina".

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

A) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo, che sia indennizzabile ai sensi dell'Art.11.

La garanzia è operante:

- in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non siano coperti dall'assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone indicate nell'art. 129 del Codice delle assicurazioni;
- entro il limite di euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

B) Eventi Naturali

L'Impresa risarcisce i danni dovuti a uno degli eventi tassativamente elencati qui di seguito: bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento del terreno, frane, pressione della neve, trombe d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione ed eruzione vulcanica. Per tali eventi è applicato sull'ammontare del danno effettivamente riscontrato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00, fermo il limite del valore assicurato.

La presente garanzia opererà anche in relazione ai danni cagionati dalla tempesta e dalla grandine, restando inteso che al ricorrere di tali fattispecie la copertura opererà entro il limite del 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con lo scoperto del 10% e con il minimo di euro 750,00.

Nel caso in cui la riparazione per gli eventi tempesta e grandine avvenga presso i centri convenzionati con la Compagnia, fermo restando il limite del 50% del valore commerciale, è applicato lo scoperto del 5% con il minimo di € 250,00.

Di seguito il link per consultare l'elenco dei centri convenzionati con la Compagnia: <https://www.nobis.it/sinistri/centri-riparazione-grandine/>

C) Atti vandalici

L'Impresa indennizza i danni al veicolo causati da uno degli eventi tassativamente elencati qui di seguito: scioperi, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. Tale garanzia opererà entro il limite del 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 750,00.

D) Furto o incendio in occasioni di manifestazioni di piazza (tumulti popolari e sommosse)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto, rapina, incendio o scoppio verificatisi in occasione di tumulti popolari o sommosse, fermo restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti nelle garanzie di cui agli artt. 11 o 12 delle presenti Condizioni di Assicurazione, operanti in base alle effettive modalità di concretizzazione del danno.

E) Rimborso spese di rimozione/parcheggio e documenti risarcimento furto

In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, l'Impresa rimborsa, fino a concorrenza di euro 1.000,00 per evento e per anno, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Inoltre, in caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, l'Impresa rimborserà fino ad un massimo di euro 200,00, per evento e per anno assicurativo, per le spese sostenute e documentate per l'ottenimento da parte dell'Assicurato dei documenti necessari al risarcimento (quali ad esempio estratto cronologico, procura speciale a vendere).

F) Danni al box di proprietà

L'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino del locale adibito a rimessa del Veicolo (i.e. il box) qualora tale immobile abbia patito dei danni in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio scaturito esclusivamente dell'impianto di alimentazione del veicolo. Detta garanzia opera fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che il box danneggiato risulti di proprietà dell'Assicurato. Ne deriva che nessuna prestazione potrà essere

richiesta all'Impresa qualora il box risulti detenuto dall'Assicurato in forza di un titolo diverso rispetto alla proprietà (es: locazione, comodato ecc.).

G) Cristalli

In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul veicolo - con l'esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore, fino ad un massimo di euro 850,00 per ogni sinistro e con una franchigia di euro 100,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.

Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di urto, collisione tra i veicoli, ribaltamento del veicolo, così come i danni dovuti a segnature e simili.

La franchigia non si considera operante se l'intervento viene effettuato presso un centro convenzionato sul link: <https://www.nobis.it/sinistri/centri-cristalli-convenzionati/sono-reperibili-tutti-i-centri-convenzionati-con-l'impresa>.

13.1 - Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Rischi Speciali

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- conseguenti a eventi naturali o atti vandalici o manifestazioni di piazza diversi rispetto a quelli espressamente elencati;

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'auto combustione del veicolo protetto da garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano);
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo;
- che coinvolgono il danneggiamento degli pneumatici o dei cerchi.

Art. 14 – GARANZIA KASKO (Garanzia opzionale)

La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio", "Furto e rapina" e "Rischi Speciali".

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo, inclusi gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di: urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada.

La garanzia è prestata con un'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari al 5% del Valore Assicurato con il minimo di € 750,00 e con il massimo risarcimento pari al 50% del Valore Commerciale al momento dell'evento/sinistro con il limite di euro 15.000,00.

14.1 - Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko

La garanzia non opera per i danni:

- atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all'Art. 13 lett B), atti vandalici così come definiti all'Art. 13 lett C), furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all'Art. 13 lett D), a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la "Garanzia Rischi Speciali";
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
- derivanti da traino conseguente a soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
- agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo per l'asportazione degli stessi;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza e sotto influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;

- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- causati da e/o a cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile;
- subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora circoli senza aver osservato la custodia stabilita dall'Art. 214 del Codice della Strada;
- qualora il veicolo al momento dell'evento/sinistro non risulti coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto);
- qualora sul veicolo non siano state effettuate – tempestivamente – tutte le revisioni stabilite per legge;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo protetto dalla garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti gas/metano);
- qualora per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato venga accertata la totale o parziale responsabilità della controparte, per cui vi è già ristoro totale o parziale dei danni subiti dalla garanzia RC Auto operante a prescindere dall'applicazione o non applicazione della procedura di risarcimento diretto ai sensi degli Art. 149 e 150 della Legge e Relativo Regolamento;
- diretti e indiretti causati dall'urto con animali domestici o selvatici.

Art. 15 – GARANZIA GUASTI MECCANICI (Garanzia opzionale)

La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: “Incendio”, “Furto e rapina” e “Rischi Speciali”.

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia è operante per i danni meccanici ed elettrici subiti dal veicolo (guasto o rottura accidentale) **non coperti dalla garanzia base del costruttore.**

Per poter attivare la garanzia guasti meccanici al motore il veicolo deve essere nuovo o km 0 e deve avere una vetustà massima di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

La garanzia opererà dalla data di scadenza garantita dalla Casa Costruttrice e fino alla scadenza di polizza.

Le parti del veicolo e/o le relative funzionalità in ordine alle quali opera la presente garanzia sono dettagliatamente elencate qui di seguito:

• MOTORE

basamento, testata, gruppo bilancieri, punterie idrauliche, valvole aspirazione, valvole scarico, guida valvole, guarnizione della testa, albero a camme, modulo uniair, variatore di fase, ingranaggi albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggi pompa a iniezione, catena di distribuzione, pompa olio, pistoni, fasce elastiche, camicie e cilindri, bielle, cuscinetti di banco (bronzine di banco), cuscinetti di biella (bronzine di biella), aste e bilancieri, albero motore, puleggia, tendicinghia, supporto filtro olio, coppa olio, cablaggio motore, collettore scarico e aspirazione, kit guarnizioni e paraoli, valvola EGR, radiatore EGR.

• ALIMENTAZIONE e SCARICO

Impianto sovralimentazione, turbocompressore, intercooler, compressore volumetrico, circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, iniettori, iniettori pompa, pompa elettrica di alimentazione, debimetro, galleggiante, sensore posizione farfalle, flauto o distributore carburante, serbatoio, corpo farfallato, impianto di scarico: serbatoio ad blue, iniettori ad blue, impianto di alimentazione metano/Gpl: iniettori, distributore, centralina iniezione gestione GPL, serbatoio (unicamente in caso di rottura improvvisa ed effettiva e non in caso di normale manutenzione/ripristino), galleggiante.

• CAMBIO

cambio manuale: attuatore, albero primario, albero secondario, albero retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio, sincronizzatore I, sincronizzatore II, sincronizzatore III, sincronizzatore IV, sincronizzatore V, sincronizzatore VI, manicotto scorrevole, scatola cambio, selettore, mozzi, guarnizione, paraoli, centralina di controllo, leva.

cambio automatico: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti, freni, frizione, selettore, centralina di controllo, paraoli, epicicloidali, pistoni in gomma.

• TRASMISSIONE

impianto frizione: pompa frizione, cilindro secondario, volano, volano bimassa, kit frizione. differenziale: pignone, corona, planetari, satelliti, perni satelliti, cuscinetto pignone, cuscinetti planetari, cuscinetti satelliti, flange, connessioni, canotti e semialberi. dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore (escluso parte elettrica di comando, connessioni esterne ed elettrovalvole con relativi interruttori/sensori).

• SOSPENSIONI

cuscinetti e boccole, barra di torsione, tiranti/braccetti, controtelaio sospensioni idrauliche, barra stabilizzatrice, molle, sotto telaio.

• STERZO

organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, elettroguida, pompa del servosterzo, cuscinetti e braccetti, piantone, vaschetta olio.

• COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

componenti elettrici: alternatore, motorino avviamento, motorino tergicristalli, motorino pompa lavavetri, quadrilatero articolato del tergicristallo, bobina, distributore di corrente, devio luci, avvisatore acustico, interruttori, relè, computer di bordo, motorino alzacristalli, interruttori, centralina chiusura centralizzata, motorino tetto apribile, motorino specchietto esterno, sensore d'urto, immobilizer, motorino regolazione fari, sensore di velocità, sensore giri motore, motorino di regolazione sedili, accendisigari, elemento riscaldamento sedili, sensore di detonazione, sensore ossigeno, sonda lambda, sensore NOX, sensore di battito. componenti elettrici metano/Gpl: interruttori, relè. componenti elettronici: centralina dell'iniezione, radio navigatore e sistema infotainment (unicamente se installati di serie).

• ADAS

controllo adattivo della velocità di crociera, controllo adattivo della luce, frenata di emergenza autonoma, rilevatore di sonno, monitoraggio dell'angolo cieco (blind spot assist), avviso di collisione frontale, rilevamento cambio corsia, park

assist, riconoscimento segnaletica stradale. componenti Hybrid: motore elettrico, cambio automatico, inverter, radiatore raffreddamento inverter, pompa acqua inverter, serbatoio liquido raffreddamento inverter, centralina gestione batteria, sensore batteria, ventola raffreddamento batteria, cablaggi.

• FRENI

impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depresso, pompa ABS o aggregato idraulico, vaschetta liquido freni, componenti ABS, sensori ABS, accumulatori, cilindretti ruota, valvola limitatrice, pinze freni, centralina ABS.

• IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI INTERNI

impianto di climatizzazione: compressore, condensatore, evaporatore, controlli comandi riscaldamento/raffreddamento interno abitacolo, deviatori di flusso, filtro essiccatore. circuito di raffreddamento: pompa dell'acqua, radiatore raffreddamento motore, elettroventilatore del radiatore raffreddamento, tazza termostato, valvola di riscaldamento, ventola, radiatore riscaldamento interno, tappo radiatore, termostato. carrozzeria: tetto apribile, telaio sedile, serrature porte, ammortizzatori portellone.

Sono sempre esclusi tutti i materiali di consumo.

Manodopera per le prestazioni di "Guasti meccanici":

L'Impresa indennizzerà l'Assicurato i costi sostenuti per la mano d'opera, relativa all'esecuzione degli interventi previsti nelle prestazioni "Guasti meccanici", nei termini indicati nella documentazione prodotta dal Costruttore. Resta inteso che il costo orario della mano d'opera sarà liquidato entro il limite massimo delle tariffe praticate dalla Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all'ora].

Resta fermo il massimale indicato nel punto elenco che segue.

Massimali per le prestazioni "Guasti meccanici"

Se la riparazione viene effettuata presso il Concessionario dove è stato acquistato il veicolo è previsto un risarcimento massimo per sinistro di euro 3.000,00 con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00. Sono previsti massimo 2 sinistri nel periodo di durata della polizza.

Se invece la riparazione avviene presso altri riparatori il risarcimento massimo previsto è pari a euro 2.000,00 con franchigia fissa di euro 300,00. Sono previsti massimo 2 sinistri nel periodo di durata della polizza.

15.1 Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Guasti Meccanici

La garanzia non opera per i danni:

- atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili;
- conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici, furto e incendio;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
- derivanti da traino conseguente a soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza e sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- causati da e/o a cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
- causati alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) ed ai fanali non di serie;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo);
- parti del veicolo che sono state oggetto di riparazione o di smontaggio non prescritti dalla casa costruttrice del veicolo;
- i danni o guasti subiti dall'autovettura la cui centralina di controllo elettronica sia stata manomessa a scopi di aumento delle prestazioni del veicolo;
- parti del veicolo già guaste al momento della sottoscrizione del contratto di polizza;
- la ricerca del guasto attraverso la diagnosi anche se il guasto è coperto dalla garanzia Guasti Meccanici;
- le parti in generale della carrozzeria e la relativa verniciatura;
- qualsiasi parte o componente dell'autovettura che abbia bisogno di messa a punto, manutenzione ordinaria, bilanciatura e convergenza delle ruote, lubrificazione e sostituzione filtri aria e/o fluidi;
- qualsiasi parte o componente dell'autovettura che sia soggetta a normale usura (ad esempio: pastiglie dei freni, candele, batteria, marmitta, ammortizzatori, cinghia di distribuzione, collettori e kit frizione e batterie di accumulo per auto elettriche o ibride);
- qualsiasi parte del veicolo danneggiata a seguito di incidente stradale;
- i danni causati da precedenti errate e/o non tempestive e/o inadeguate riparazioni;
- guasti o danni a parti o componenti che, pur rientrando nella presente garanzia, sono causati da eventi diversi rispetto a quelli oggetto della copertura;
- le parti o componenti dell'autovettura che sono state danneggiate da cause esterne e quindi non da un guasto o rottura accidentale;
- i danni o guasti derivanti dalla mancanza del liquido refrigerante contenuto nel radiatore atto al raffreddamento del motore;

- i danni o guasti al veicolo il cui contachilometri sia stato manomesso, tanto da non accertare la sua reale percorrenza;
- i Costi sostenuti per il trasporto dell'autovettura presso la Concessionaria/officina convenzionata per far eseguire le eventuali riparazioni, anche se queste sono coperte dalla garanzia Guasti Meccanici.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1

Art. 16 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende:

- i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente/Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico, salvo specifica pattuizione in deroga;
- i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente;
- i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali.

Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

Art. 17 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E NOMINA DEI PERITI

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie così come risultante dalla media delle quotazioni riportate sulle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera) al momento del sinistro. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell'Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Dopo il primo anno di immatricolazione avvenuta in Italia o all'estero, per quanto riguarda i danni parziali, al costo dei materiali di nuova fornitura si applicherà la riduzione per uso e vetustà. Detto costo dovrà essere comprovato attraverso la produzione di idonea documentazione fiscale.

L'Impresa ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, in luogo della liquidazione dell'indennizzo. Detta facoltà deve intendersi soggetta unicamente alla valutazione discrezionale e insindacabile dell'Impresa. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore ad oltre 10% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato non abbia la possibilità di provvedere alla sua detrazione o di accedere a istituti fiscali e tributari di maggior favore per lo stesso.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una Società di Leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di IVA, l'indennizzo liquidabile alla Società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'IVA solo nel caso di cessione del credito al locatario.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti devono:

- 1) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 24 e 25 della Sezione IV delle presenti Condizioni di Assicurazione (Obblighi in caso di sinistro - Documentazioni supplementari);
- 2) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del Terzo sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 18 – CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Il Contraente/Assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche.

Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dall'Impresa, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza.

Art. 19 – RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo oggetto di furto, onde permettere all'Impresa la corretta qualificazione del caso assicurativo come "Furto totale" o "Furto parziale" e permettere all'Impresa stessa il conseguente avvio delle attività istruttorie in base alle garanzie effettivamente operanti.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato sempre parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo, ove attiva la relativa garanzia.

Prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno l'Assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l'indennizzo.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l'Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall'Impresa.

CAPITOLO 2 – INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

Art. 20 – GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE (Garanzia opzionale)

La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio" e "Furto e rapina".

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

A) Oggetto della garanzia

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato ed indicato in polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare e valida patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura, durante la circolazione del mezzo. La garanzia copre il caso di Morte e Invalidità Permanente per i massimali contrattualmente previsti e, qualora indicato in polizza, una Diaria da ricovero in istituto di cura, se conseguente ad un infortunio indennizzabile ai termini di polizza.

Si precisa che:

- non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 5%, da intendersi quale franchigia assoluta. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;
- la Diaria da ricovero in istituto di cura viene corrisposta a partire dal 5° giorno di ricovero e per un massimo di 100 giorni.

B) Estensione dell'assicurazione

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti:

- in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato;
- in occasione di tumulti popolari e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- in stato di maleore o incoscienza.

C) Morte

L'indennizzo per caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo – entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza diretta ed esclusiva di questo, l'Assicurato decede, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

D) Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali di invalidità allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche, con rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nella Tabella INAIL di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella INAIL la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

E) Diaria da ricovero in Istituto di cura

L'Impresa, in caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza, corrisponde all'Assicurato a partire dal 5° giorno di ricovero, l'indennità giornaliera stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata, a condizione che venga esibita, in originale, una dichiarazione rilasciata dall'Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.

20.1 - Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Infortunio del Conducente

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se l'utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- c) per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcolismo, tossicomania o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- d) per gli infortuni subiti dal conducente a causa in stato di ubriachezza;

- e) per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- f) per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- g) per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- h) per gli infortuni che derivino in nesso causale diretto ed esclusivo da operazioni chirurgiche e/o accertamenti medici e/o cure mediche non rese necessarie da condizione patologica o infortunio pregresso;
- i) per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- j) per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.).

CAPITOLO 3 – ASSISTENZA AL VEICOLO E ALLA PERSONA

Art. 21 – GARANZIA ASSISTENZA (GARANZIA OPZIONALE)

La garanzia è vendibile solo nel caso di attivazione di tutte le seguenti garanzie: "Incendio" e "Furto e rapina".

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si impegna a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile e fortuito.

A) Prestazioni al veicolo (Forma Silver e Forma Gold sono tra loro alternative e non cumulabili)

FORMA SILVER

Estensione territoriale: Italia.

• Traino in Italia

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00. Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabile per il recupero del veicolo.

• Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di marciare autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino". Il conducente di veicolo multi-adattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata da mezzo di soccorso.

• Recupero in Italia del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non poter riprendere autonomamente la marcia, la Struttura Organizzativa invia il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

FORMA GOLD

Estensione territoriale: Paesi aderenti al sistema Carta Verde.

• Traino

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, ivi compreso la foratura dello pneumatico, la perdita delle chiavi, la rottura delle chiavi, mancato o errato rifornimento di carburante, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa invierà il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di rifornimento o di assistenza della casa costruttrice oppure, in alternativa, al luogo indicato dall'Assicurato a condizione che sia situato nel raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 in Italia e di euro 300,00 per sinistro accaduto all'estero. Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

• Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di marciare autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino". L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 160,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata da mezzo di soccorso.

- Recupero di veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non poter riprendere autonomamente la marcia, la Struttura Organizzativa invia il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

- Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

L'Assicurato deve produrre all'Impresa, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.;
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Impresa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

- Veicolo in sostituzione in Italia

Qualora in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico dell'Impresa, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto;
- sette giorni consecutivi per sinistro in caso di incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali;
- trenta giorni consecutivi per sinistro in caso di Incendio/Furto o rapina totali.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dall'Impresa di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo nel caso di periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

La seguente prestazione è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

- Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** oppure in caso di furto o rapina, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all'estero:

- Spese di rimessaggio

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, **tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.**

- Invio pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di guasto o incidente, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo ritenuto più congruo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali,** mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'Impresa.

Le prestazioni non sono operanti per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.

- Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali che non ne consentono la marcia, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico dell'Impresa fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

B) Prestazioni alla persona

- Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

- Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio derivante da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno).

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato:

- Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 euro per persona e per giorno con un limite di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero.

- Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato parziale o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo al loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure
- un'autovettura ad uso privato di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 2 giorni.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dall'Impresa di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio a carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero.

- Autista a disposizione

Qualora durante il viaggio, in conseguenza di incidente, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo oppure al conducente venga rubata la patente di guida e nessuna persona presente sia in grado di sostituirlo per ragioni documentabili, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso in Italia, presso il domicilio dell'Assicurato o altra località concordata con l'Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione della persona indicata dall'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo.

Le spese sono a carico dell'Impresa. Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

- Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo l'Assicurato, qualora in viaggio senza alcun accompagnatore, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 750,00 per sinistro accaduto all'estero.

- Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, documentalmente accertate tramite consulto tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

I costi sono a carico dell'Impresa fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati. L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità e le lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate su posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

- **Rientro con un familiare**

Qualora l'Assicurato abbia diritto ad avvalersi della prestazione "Rientro sanitario" e i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro. L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

- **Rientro salma**

Qualora a seguito di incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerebbe operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all'estero:

- **Anticipo spese di prima necessità**

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste, non prorogabili e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

- **Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'autorità, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

- **Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

- **Interprete a disposizione**

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

21.1 - Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Assistenza

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - carico e/o scarico e/o trasporto di sostanze infiammabili e/o tossiche;
 - utilizzo di esplosivi e armi, anche bianche;
 - infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
 - infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarato o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice civile.

Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.

Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni della legge.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 22 – RECAPITI IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI E INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Per i sinistri afferenti alle garanzie “CORPI VEICOLI TERRESTRI” e “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, il Contraente e/o l'Assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente l'Agenzia di riferimento componendo il numero verde 800.220.504.

Assiservice Sas Sede agenziale:

Via Nola 11-13-15, 80036 Palma Campania (NA) C.F. e P. IVA 04392631216 - tel. 0818242828

PEC: assiservicesas@arubapec.it

Sede Legale: Via Amatore Sciesa n. 2/A, 20135 Milano

Art. 23 – MODALITÀ D'INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento può essere inviata all'Impresa a mezzo raccomandata AR o p.e.c.

La richiesta può essere inviata con le medesime modalità anche all'Agenzia Assiservice Sas con sede alla via Nola 11-13-15, 80036 Palma Campania (NA) e posta PEC assiservicesas@arubapec.it.

Art. 24 – DOCUMENTAZIONI SUPPLEMENTARI

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 25 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER I SETTORI INCENDIO, FURTO E RAPINA, RISCHI SPECIALI, KASKO E GUASTI MECCANICI

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato non abbia la possibilità di provvedere alla sua detrazione o di accedere a istituti fiscali e tributari di maggior favore per lo stesso.

L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all'Impresa entro tre giorni dalla data dell'evento ovvero da quando ne sia venuta a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dall'Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia all'Impresa. Se il furto o rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana. Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle Autorità è fatto obbligo all'Assicurato il rilascio (con spese a carico dello stesso) dei seguenti documenti:

- 1) estratto cronologico del veicolo;
- 2) cancellazione al P.R.A. del veicolo;
- 3) procura speciale a vendere a favore dell'Impresa:
Nobis Assicurazioni Spa, via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO) P.IVA 02230970960, comprensiva di marca da bollo di € 16 (o quella corrente);
- 4) perdita di possesso del veicolo appositamente annotata sul Certificato di Proprietà;
- 5) tutte le chiavi rilasciate dalla casa costruttrice in dotazione al veicolo;
- 6) chiavi e/o dispositivi di avviamento degli antifurti elettronici e/o meccanici di riconoscimento e/o chiusura del veicolo, previsti dalla tipologia di antifurto installato;
- 7) se sul veicolo è installato un antifurto, copia del certificato di installazione corredata da idonea documentazione fiscale; in caso di antifurto con localizzazione satellitare copia dell'ultimo collaudo disponibile e dei canoni di tele sorveglianza a copertura del periodo inerente il sinistro, della certificazione di operatività nonché dei tracciati registrati dalla centrale operativa almeno 12 ore prima dell'accadimento del sinistro, durante e dopo se tale servizio è supportato dal tipo di antifurto satellitare installato (satellitare High come da Glossario).

I documenti richiesti sono necessari anche quando l'autovettura è oggetto di danno parziale se compreso in polizza.

- 8) fattura di acquisto del veicolo;
- 9) in caso di esistenza di vincolo o contratto di locazione finanziaria dichiarazione da parte della Società di leasing con le indicazioni del residuo credito e modalità di pagamento richieste oppure “liberatoria” del pagamento direttamente nei confronti del cliente;
- 10) documentazione riguardante la cancellazione di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- 11) Eventuale dichiarazione detrazione IVA totale o in quota parte per i soggetti fiscali;
- 12) copia quietanza RC auto in corso al momento del sinistro.

Il risarcimento per la Garanzia Kasko, laddove presente e in caso di collisione con altro veicolo, è subordinato alla presentazione del modello CAI in cui si evince la responsabilità della targa assicurata dall'Impresa. Qualora le chiavi del veicolo e/o altro dispositivo indicati ai punti 5) e 6) del presente articolo fossero stati smarriti l'Assicurato dovrà dare prova dell'avvenuta denuncia alle Autorità competenti in data antecedente al sinistro e di avere provveduto nei successivi cinque giorni alla loro sostituzione.

La mancata consegna di anche uno solo dei dispositivi e dei documenti indicati ai punti 5), 6) e 7) potrà comportare la perdita del diritto all'indennizzo ma sarà applicato uno scoperto del 40% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; tale dispositivi/documenti sono necessari anche in caso di furto parziale (laddove la garanzia fosse compresa in polizza)

Resta inteso che in caso di rapina non è dovuta la consegna di una chiave in dotazione al veicolo.

La disinstallazione dell'antifurto, o il mancato pagamento del canone di tele sorveglianza (se presente antifurto con tele sorveglianza) al momento del sinistro, comporterà sempre la perdita totale dell'indennizzo.

Art. 26 – IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO O IN CASO DI EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI VANDALICI

Presentare subito denuncia all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno

totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.

Copia autentica della denuncia deve essere inviata alla Sede dell'Impresa corredata da:

- Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
- Perdita di possesso
- Procura a vendere intestata all'Impresa.

In caso di danni al veicolo avvenuti all'estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.

Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall'Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.

Art. 27 – IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI NATURALI o ROTTURA CRISTALLI

Presentare denuncia scritta all'Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.

In caso di incendio totale occorre inviare all'Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.

Art. 28 – IN CASO DI KASKO

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

Art. 29 – IN CASO DI INFORTUNIO

È necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.

Art. 30 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ GARANZIA INFORTUNI

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, saranno indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità permanente.

Art. 31 – DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER IL SETTORE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 32 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Accertata l'operatività delle garanzie e concordato il danno con l'Impresa, quest'ultima provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Assicurato abbia prodotto i documenti richiesti. L'Impresa ha l'obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo l'esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.

Art. 33 – RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso, restando inteso che l'eventuale ritardo può cagionare un pregiudizio all'Impresa e, conseguentemente, limitare in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

Art. 34 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Fermo quanto sopra, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari devono consentire all'Impresa le indagini o gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

Art. 35 – CONTROVERSIE SULLA NATURA E/O CONSEGUENZE DELLE LESIONI

Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nel luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Resta fatta salva la facoltà delle Parti di adire l'Autorità giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Art. 36 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)**

al numero verde:

800 894147

per chiamate dall'estero comporre il seguente numero telefonico:

+39 039 9890720

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- la targa del veicolo;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Il sinistro potrà essere denunciato anche tramite internet (sul sito www.nobis.it, sezione "Denuncia on-line") seguendo le relative istruzioni.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso e di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro.

Viene fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità a contattare la Struttura Organizzativa da parte dell'Assicurato (cause forza maggiore) e/o nel caso in cui ci sia l'intervento delle forze dell'ordine e/o dei servizi pubblici di emergenza. Tali casi dovranno essere debitamente documentati in fase di richiesta rimborso (eventualmente corredati da verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni –
20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO

Precisare alla Centrale Operativa il tipo di assistenza necessaria.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente e/o l'Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 - Durata dell'assicurazione:

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento l'ass. 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 gennaio 2025